



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 293 del 22 marzo 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Consorzio Aspis/ Comune di Bisuschio. Procedura ristretta per l'affidamento di un appalto di servizi di brokeraggio assicurativo. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 13.677,30.

PREC 120/16/S

Metodi di calcolo per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica. Criterio "dello sconto". Legittimità.

In una procedura di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, svolta attraverso il sistema telematico, è legittimo prevedere l'assegnazione all'offerta economica di punteggi per valore assoluto predeterminati dalla stazione appaltante e corrispondenti alle percentuali di sconto applicate.

Art 95 e 97 D.lgs.50/2016;

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 189737 del 16 novembre 2016 con cui l'istante contesta il metodo adottato dal Comune per la valutazione della parte economica dell'offerta che, a suo avviso, induce la presentazione di offerte anomale. In particolare, la gestione della procedura di gara mediante la piattaforma SINTEL riporta quale criterio per il punteggio economico il criterio "dello sconto" e il punteggio da assegnare è previsto su scaglioni individuati a priori dall'ente, per cui la percentuale di sconto da applicare per ottenere il punteggio massimo è del 90%;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30.1.2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che la stazione appaltante, nella propria memoria di replica evidenzia che l'attribuzione del punteggio su base tabellare o del punteggio assoluto è ritenuta legittima dalle linee guida Anac ed è stata adottata nel caso di specie per salvaguardare i principi di pubblicità e trasparenza;

CONSIDERATO che la piattaforma SINTEL consente di inserire soltanto punteggi e metodi di calcolo pre impostati: le offerte economiche possono indicare soltanto percentuali in ribasso o rialzo e questo automatismo obbliga a prevedere il criterio dello sconto per attribuire il punteggio economico;

RILEVATO che al prezzo sono stati attribuiti 24 punti su 100 e ciò appare corretto; del resto, come segnala l'ente appaltante, l'esito della procedura dimostra che l'aggiudicazione è avvenuta in favore dell'offerta tecnica migliore e non della più conveniente per valutazione economica;

CONSIDERATO che la Delibera 1005 del 2016 con cui l'autorità ha espresso le proprie linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa prevede che *nelle gare di servizi e forniture il punteggio possa essere attribuito anche con riferimento tabellare o a un punteggio assoluto*, che le clausole del bando di gara o della



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

lettera di invito, per l'attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi dell'offerta, possano stabilire anche sistemi diversi da quelli elencati nella delibera in modo dettagliato, purché sia rispettato lo schema che prevede: *punteggio nullo per l'offerta che non presenta sconti e punteggio massimo per l'offerta con lo sconto più elevato;*

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2017

Il Segretario Maria Esposito